

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale.

art. 1	finalità
art. 2	definizioni
art. 3	soggetti beneficiari e requisiti
art. 4	iniziative finanziabili
art. 5	spese ammissibili
art. 6	spese non ammissibili e divieto di cumulo
art. 7	limiti di spesa
art. 8	ammontare del contributo
art. 9	presentazione della domanda
art. 10	termini e comunicazione di avvio del procedimento
art. 11	procedimento contributivo
art. 12	criteri di selezione e formazione della graduatoria
art. 13	conclusione dell'intervento finanziato
art. 14	modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
art. 15	obblighi del beneficiario
art. 16	variazioni all'intervento
art. 17	rendicontazione
art. 18	documentazione giustificativa della spesa
art. 19	revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo
art. 20	sospensione dell'erogazione del contributo
art. 21	ispezioni e controlli
art. 22	rinvio a norme
art. 23	entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione finalizzati alla trasformazione delle latterie situate in zone montane e non più utilizzate per finalità produttive, al fine del loro definitivo riutilizzo quali centri di aggregazione sociale e culturale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) enti privati senza scopo di lucro: enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciuti dalla legge;
- b) interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione: interventi ricadenti nelle definizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- c) centri di aggregazione sociale e culturale: strutture destinate ad essere sedi di incontro per la vita comunitaria, anche attraverso attività di tipo ricreativo e ludico, nonché sedi per attività di tipo culturale;
- d) zone montane: il territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- e) spesa ammissibile: il costo dell'intervento oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

- 1. I beneficiari del contributo sono gli enti pubblici e gli enti privati senza scopo di lucro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
- 2. L'intervento oggetto di contributo interessa una struttura, già utilizzata come latteria, che è stata trasformata in centro di aggregazione sociale e culturale o che lo sarà al termine dei lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per i quali è presentata la domanda di contributo.
- 3. La struttura di cui al comma 2 può consistere anche in edificio o in una porzione di edificio non più utilizzati per finalità produttive da latterie che continuano ad operare in altri edifici o altre porzioni del medesimo edificio e, pertanto, dismessi ai fini della attività produttiva in essere.
- 4. L'intervento di cui al comma 2 è localizzato in una delle zone montane della Regione.
- 5. I beneficiari sono proprietari della struttura o ne hanno disponibilità, per un periodo superiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, a titolo di usufrutto, locazione o comodato.

art. 4 iniziative finanziabili

- 1. E' finanziabile il solo intervento di completamento di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione per la finalità prevista dall'articolo 2, comma 103, della legge regionale 11/2011.
- 2. L'intervento oggetto di domanda può essere in corso di realizzazione, ovvero costituire nuovo intervento a completamento di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione già eseguiti. In tale ultimo caso è necessario fornire la principale documentazione amministrativa e tecnica relativa agli interventi già eseguiti.

art. 5 spese ammissibili

- 1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per lavori realizzati successivamente alla presentazione della domanda.
- 2. Sono ammissibili le spese per i lavori relativi all'intervento di cui all'articolo 4.
- 3. Le spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili nella misura massima del 12% del costo sostenuto per i lavori. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in quanto necessarie per la predisposizione della documentazione allegata alla domanda medesima, sono ammissibili.
- 4. L'IVA è ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario.

art. 6 spese non ammissibili e divieto di cumulo

- 1. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con l'ente beneficiario o con amministratori e soci del medesimo ente, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non

sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci dell'ente beneficiario.

2. Non sono ammissibili le spese derivanti da contratti dei soggetti tenuti ad osservare le norme recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), stipulati a seguito di procedure di affidamento non conformi a quanto previsto dal citato decreto legislativo.
3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per il medesimo intervento. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

art. 7 limiti di spesa

1. La spesa ammissibile massima è di euro 80.000,00.
2. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa inferiore ad euro 40.000,00 .

art. 8 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, scorrendo la graduatoria di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, la struttura competente agisce nei modi e nei termini di cui all'articolo 11, comma 6.
5. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 3 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento della spesa ammissibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, Via Sabbadini 31, Udine (c.a.p. 33100), entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 23 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 104 della legge regionale 11/2001, e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento.
2. La domanda può essere trasmessa, entro il termine di cui al precedente comma 1, a mezzo raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A) del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riguardante gli enti privati, sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella domanda, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:
 - a) progetto dell'intervento:
 - 1) per enti pubblici: progetto preliminare, oppure studio di fattibilità previsto dall'articolo 56, comma 6ter della legge regionale 14/2002;
 - 2) per enti privati:
 - 2.1) progetto;
 - 2.2) copia dei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori, oppure copia dei relativi atti e richieste presentati al Comune alla data della domanda di contributo;

- 2.3) computo metrico estimativo dei lavori previsti a firma del progettista, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'articolo 26 del "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici" emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- b) dichiarazione, per l'ente pubblico, da parte del responsabile unico del procedimento o, per l'ente privato, da parte del progettista, di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;
 - c) documentazione relativa alla proprietà della struttura o alla disponibilità della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 5;
 - d) relazione descrittiva del centro di aggregazione sociale e culturale cui è funzionale l'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B) del presente regolamento;
 - e) per i soli enti pubblici: autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente;
 - f) per i soli enti privati:
 - 1) atto costitutivo e statuto dell'ente;
 - 2) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario.
5. Nel caso in cui i lavori siano in corso di realizzazione, alla domanda sono altresì allegati, pena la non ammissibilità della domanda, apposita relazione tecnica con documentazione fotografica – riprese interne ed esterne – dello stato di fatto dell'immobile, elaborati grafici di progetto e apposito computo metrico estimativo dettagliato sulla base di singole voci unitarie con riferimento al comma 4, lettera a), numero 2.3), riferiti all'intervento oggetto di contributo e da eseguirsi successivamente alla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
6. La documentazione a corredo della domanda di contributo di cui ai commi 4 e 5 è presentata in originale o in copia autentica. Per l'autenticazione si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000.

art. 10 termini e comunicazione di avvio del procedimento

- 1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in centoventi giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 9, comma 1.
- 2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 14.
- 3. I suddetti termini sono prolungati o sospesi secondo quanto previsto dalla legge.
- 4. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 11 procedimento contributivo

- 1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
- 2. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, il quale, contestualmente, provvede alla prenotazione delle risorse sul bilancio regionale. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 3. Con il decreto del Direttore centrale di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 103, della legge regionale 11/2011 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo articolo 12.
- 4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate, è disposta dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, il quale assume contestualmente l'impegno di spesa a favore del beneficiario.
- 5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa a:
 - a) per gli enti locali, inclusione dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici;

- b) per gli altri enti pubblici e per gli enti privati, inclusione dell'intervento negli eventuali atti di programmazione delle attività e della spesa previsti dallo statuto od ordinamento dell'ente;
 - c) per gli enti pubblici, il Codice Unico di Progetto (CUP).
6. La documentazione di cui al comma 5 è richiesta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna con la comunicazione, ai destinatari del provvedimento, del decreto di approvazione della graduatoria. Il termine entro cui i beneficiari devono presentare la suddetta documentazione è fissato in trenta giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la concessione di proroga su istanza motivata.

art. 12 criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2, comma 103, della legge regionale 11/2011 e dal presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio:

CRITERIO		PUNTI
N.	Descrizione	
1	Intervento che ha come finalità anche la documentazione sull'attività casearia a fini storici e didattici.	30
2	Intervento localizzato in zona omogenea A o zone alla stessa assimilata in cui sono presenti caratteri architettonici e tipologici della stessa zona A del piano urbanistico generale comunale ed in cui è previsto il controllo della qualità edilizia attraverso l'osservanza di un abaco di elementi architettonici ovvero di norme tipologiche diversamente individuate.	20
3	Interventi su immobili di pregio storico, culturale e architettonico (immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004).	20
4	Intervento che riguarda un centro in grado di integrare le attività di altre strutture sociali e culturali presenti nel territorio dello stesso Comune.	15
5	Intervento localizzato in un Comune interessato all'attuazione dell'attività 4.2.a ("Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente"), linee di intervento 2 e 5 del POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione: - linea 2: decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2824 del 4 novembre 2010 e n. 79 del 24 gennaio 2011 (B.U.R. n. 46 del 17/11/2010 e B.U.R. n. 5 del 02/02/2011); - linea 5: decreti del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 3133 del 6 dicembre 2010 e n. 971 del 10 maggio 2011 (B.U.R. n. 50 del 15/12/2010 e B.U.R. n. 21 del 25/05/2011).	10
6	Intervento localizzato in un Comune o centro abitato classificato in zona di svantaggio socio-economico C dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000.	5
Punteggio massimo		100

3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ricevuto punti con il criterio n. 3. In caso di ulteriore parità, la priorità è determinata considerando la domanda che ha ricevuto punti con il criterio n. 1; quindi, operando il sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate.
4. Il sorteggio di cui al comma 3 è effettuato dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, coadiuvato da due dipendenti del Servizio, uno dei quali provvede alla verbalizzazione delle operazioni.

art. 13 conclusione dell'intervento finanziato

1. L'intervento deve essere concluso entro tre anni dalla data del decreto di concessione del contributo.

2. La data di conclusione dell'intervento è tempestivamente comunicata dal beneficiario al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, o rideterminato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002, su motivata istanza del beneficiario.

art. 14 modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:
 - a) per enti pubblici: in un'unica soluzione a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta;
 - b) per enti privati:
 - 1) anticipazione del 50 per cento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione;
 - 2) saldo a presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione, corredata della rendicontazione della spesa sostenuta.
2. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), numero 1) è disposta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l'avvenuta esecuzione del provvedimento di saldo.

art. 15 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo del contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo.
2. Il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
4. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia "; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo.
5. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'intervento.
6. Il beneficiario è tenuto a seguire la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

art. 16 variazioni all'intervento

1. Le varianti all'intervento devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, alla quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata dalla documentazione tecnica relativa alla variante e da una relazione illustrativa della variante stessa.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti agli interventi degli enti pubblici, fermi restando la conformità delle varianti rispetto alla descrizione del centro di aggregazione sociale e culturale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d) e l'edificio, o porzione dell'edificio, oggetto dell'intervento.
3. Non sono soggette ad autorizzazione le varianti degli enti privati che comportano modifiche del quadro economico dell'intervento pari o inferiori al 10 per cento della singola voce di spesa, fermo restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo.
4. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 17 rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento, secondo le modalità dettate dalla legge regionale 7/2000:
 - a) ente pubblico, dichiarazione e documentazione prevista dall'articolo 42, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale;
 - b) ente privato, documentazione prevista dall'articolo 41, commi 1 e 2, della suddetta legge regionale.
2. L'ente privato allega alla rendicontazione il certificato di agibilità.
3. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.

art. 18 documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 17 la spesa dell'ente privato è documentata dalle fatture quietanzate o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, prodotte in originale o in copia non autenticata nella forma prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al beneficiario e dimostrare:
 - a) l'attinenza della spesa con l'intervento finanziato. A tal fine si richiede che le fatture riportino nell'oggetto la denominazione dell'intervento finanziato e l'indirizzo del cantiere;
 - b) l'avvenuto pagamento. A tal fine si richiede che il pagamento avvenga esclusivamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale. Nella causale del pagamento, il beneficiario deve indicare gli estremi della fattura o di altra documentazione di pari valore probatorio.
3. Oltre alla documentazione di spesa di cui ai commi precedenti, il beneficiario può presentare altro tipo di documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta e la sua attinenza con l'intervento oggetto di contributo.
4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità tra la spesa sostenuta e l'intervento finanziato.

art. 19 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato conseguimento della finalità del contributo;
 - c) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - d) mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15;
 - e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. A condizione che sia stata conseguita la finalità del contributo, la difformità dell'intervento realizzato rispetto a quello finanziato comporta la non ammissibilità delle spese sostenute per i lavori eseguiti in maniera non conforme e la conseguente riduzione del contributo.
3. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 20 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di

contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 22 rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato.
2. In particolare, per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alle seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi:
 - a) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - b) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - c) legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
 - d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
3. Per quanto non previsto dalla normativa regionale di cui al comma 2, si fa rinvio alla pertinente normativa statale.
4. Il rinvio a norme contenuto nel presente regolamento è da intendersi come effettuato al testo vigente delle medesime.

art. 23 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)

Marca da bollo se
dovuta (enti non
esentati)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche
per la montagna
Servizio coordinamento politiche per la
montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, sindaco/presidente (indicare la carica ricoperta) e
legale rappresentante dell'ente _____ con sede legale a
_____, piazza/via _____ n. civico _____,
codice fiscale _____

Visto l'art. 2, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11;

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 104, della legge regionale 11/2011 (di seguito citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 2, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11/2011 per un
intervento di completamento di lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione (indicare il tipo di lavori) relativi
all'edificio sito nel Comune di _____, frazione
di _____, al seguente indirizzo
_____, dati catastali: foglio _____,
particella _____, sub _____.

Il contributo richiesto è di euro _____ per la esecuzione dei lavori descritti nella
documentazione allegata alla presente domanda.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che l'ente da lui rappresentato è in possesso dei requisiti per
l'accesso al contributo e che sussistono le condizioni previste per la concessione del contributo medesimo
dall'art. 2, comma 103, della legge regionale 11/2011 e dal regolamento.

(nel caso di ente privato)

Dichiara, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che amministratori dell'ente sono le seguenti
persone:

1. _____, presidente;
2. _____, _____ (carica ricoperta);
3. _____, _____ (carica ricoperta);
4. _____, _____ (carica ricoperta).

in carica dal _____ e fino al _____ per effetto della decisione _____ (per esempio: elezione da parte dell'assemblea ordinaria del giorno xx/xx/xxxx).

Allega alla presente domanda, in originale o in copia autentica (artt. 18, 19 e 19bis del D.P.R. 445/2000):
(barrare le caselle pertinenti)

ENTE PUBBLICO

- ☐ progetto preliminare (compreso l'atto di approvazione da parte dell'Ente) (art. 9, comma 4, lett. a, numero1) del regolamento);
- ☐ studio di fattibilità (compreso l'atto di approvazione da parte dell'Ente) (art. 9, comma 4, lett. a, numero 1) del regolamento);
- ☐ dichiarazione del responsabile unico del procedimento di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici (art. 9, comma 4, lett. b) del regolamento);
- ☐ documentazione relativa alla proprietà dell'immobile oggetto di intervento (art. 9, comma 4, lett. c) del regolamento);
- ☐ documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile oggetto di intervento a titolo di _____ (artt. 3, comma 5, e 9, comma 4, lett. c) del regolamento);
- ☐ relazione descrittiva del centro di aggregazione sociale e culturale (art. 9, comma 4, lett. d) del regolamento);
- ☐ autorizzazione alla presentazione della domanda: _____ (indicare il tipo di atto) n. _____ del _____ (art. 9, comma 4, lett. e) del regolamento);
- ☐ documentazione per intervento in corso di realizzazione (relazione tecnica, elaborati grafici di progetto, computo metrico estimativo) (art. 9, comma 5 del regolamento).

ENTE PRIVATO

- ☐ progetto (art. 9, comma 4, lett. a) numero 2.1) del regolamento);
- ☐ copia del documento di cui all'art. 9, comma 4, lett. a), numero 2.2) del regolamento);
- ☐ computo metrico estimativo (art. 9, comma 4, lett. a), numero 2.3) del regolamento);
- ☐ dichiarazione del progettista di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici (art. 9, comma 4, lett. b) del regolamento);
- ☐ documentazione relativa alla proprietà dell'immobile oggetto di intervento (art. 9, comma 4, lett. c) del regolamento);
- ☐ documentazione relativa alla disponibilità dell'immobile oggetto di intervento a titolo di _____ (artt. 3, comma 5, e 9, comma 4, lett. c) del regolamento);
- ☐ relazione descrittiva del centro di aggregazione sociale e culturale (art. 9, comma 4, lett. d) del regolamento);
- ☐ atto costitutivo e statuto dell'ente (art. 9, comma 4, lett. f) numero1) del regolamento);
- ☐ autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda: _____ (indicare il tipo di atto e gli estremi: data ed eventuale numero) (art. 9, comma 4, lett. f) numero 2) del regolamento);
- ☐ documentazione per intervento in corso di realizzazione (relazione tecnica, elaborati grafici di progetto, computo metrico estimativo) (art. 9, comma 5 del regolamento).

N. allegati: _____.

Luogo e data _____

Firma _____

(allegare copia di un documento di identità in corso di validità, sia per l'autenticità della firma – enti privati – sia per la dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà –
tutti).

SCHEMA DI RELAZIONE DESCRITTIVA DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E
CULTURALE

COPERTINA (PRIMA PAGINA).

La copertina (o prima pagina) della relazione contiene gli elementi identificativi del documento.

Intestazione	Denominazione ufficiale dell'ente che presenta la domanda ed eventuale stemma/logo
Titolo	Art. 2, commi 103, 104 e 105 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 Centro di aggregazione sociale e culturale "(nome del centro)"
Data	Località (sede dell'ente, data)
Firma del legale rappresentante	Qualificazione (carica ricoperta) Nome e Cognome Firma

1. L'ENTE.

1.1. Forma legale e finalità.

1.2. Attività.

(Descrizione schematica dell'attività svolta dall'ente negli ultimi anni. Per gli enti locali, con riferimento esclusivo alle attività collegate alla finalità del centro di aggregazione che si intende realizzare).

1.3. Organizzazione.

(Descrizione schematica dell'organizzazione: risorse umane e materiali quali spazi e attrezzature. Per gli enti locali, con riferimento esclusivo alle attività collegate alla finalità del centro di aggregazione che si intende realizzare).

2. IL CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIALE.

2.1. La realtà geografica.

(Descrizione schematica del contesto geografico in cui opera l'ente, attraverso le informazioni più significative: la posizione geografica del Comune e della località interessata dall'intervento oggetto di contributo, le caratteristiche salienti del territorio).

2.2. La realtà sociale.

(Descrizione schematica del contesto sociale, attraverso le informazioni più significative: la popolazione, le attività economiche, ecc.).

3. IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E CULTURALE

3.1 La finalità del centro: attività.

(Descrizione dell'attività svolta, se il centro è una realtà esistente, e dell'attività che sarà svolta nel centro).

3.2 La struttura.

(Descrizione della struttura:

a) localizzazione (indicare anche l'indirizzo);

b) descrizione della struttura adibita a centro (a conclusione dei lavori): dimensione, spazi, allestimenti interni, dotazioni strumentali per lo svolgimento delle attività previste;

c) lavori da eseguire (intervento oggetto del contributo regionale): con riferimento alla descrizione di cui alla precedente lett. b).

3.3 La gestione del centro.

(Descrizione sintetica delle modalità di gestione del centro: risorse umane proprie, volontariato, collaborazione con associazioni, ecc.).

3.4 L'integrazione con altre strutture.

(Descrizione della possibilità di integrazione del centro con altre strutture presenti nel territorio comunale: elenco delle strutture presenti nel territorio comunale con indicazione delle loro finalità/attività).

4. IL QUADRO ECONOMICO

4.1. La gestione economica.

(Descrizione schematica del "progetto economico" per la sostenibilità della gestione del centro).

4.2. Gli investimenti.

(Quadro finanziario degli investimenti necessari per la realizzazione del centro, distinguendo tra gli interventi già realizzati e quelli da realizzare con il contributo).